

La domanda tardiva è inammissibile anche se è stato accettato il contraddittorio.

L'inammissibilità della domanda tardiva è rilevabile d'ufficio, atteso che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario deve ritenersi inteso non solo nell'interesse di parte, ma anche nell'interesse pubblico all'ordinato e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo e dall'eventuale accettazione del contraddittorio.

N.d.R.: le note sono state aggiunte dalla Direzione Scientifica.

Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 618 del 3.4.2013

...omissis...

DIRITTO

va innanzitutto evidenziato che solo in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. foglio allegato a verbale d'udienza del 17/11/2011), la difesa attorea ha chiesto la condanna, oltre che della Casa di Cura, anche del dott. Caio, mentre detta richiesta, invece, non è mai stata formulata prima dello scadere delle preclusioni assertive di cui [all'articolo 183 comma 5](#) *ratione temporis* vigente. Deriva, in tutta evidenza, la tardività di tale domanda, e quindi la sua inammissibilità, correttamente eccepita da controparte (cfr. verbale d'udienza sempre del 17/11/2011, ove si dichiara di 'non accettare il contraddittorio') e comunque

pacificamente rilevabile d'ufficio¹, atteso che il regime di preclusioni introdotto

¹ Per approfondimenti si veda VIOLA, *Le domande nuove inammissibili nel processo civile*, Milano, 2012, 103, secondo cui *problema decisamente discusso è quello dell'accettazione del contraddittorio. In linea di massima, la parte interessata dovrebbe rilevare l'inammissibilità della domanda, così inducendo il giudice a non pronunciandosi nel merito di questa. Cosa succede, però, quando il convenuto non eccepisce l'inammissibilità, ma anzi – con il proprio silenzio/comportamento – sembra accettare il contraddittorio sui nova?*

Può, in questo caso, il giudice non pronunciarsi nel merito della domanda, oppure deve rispondere ex art. 112 c.p.c.?

In pratica:

-la parte può accettare il contraddittorio su "temi" esorbitanti rispetto a quelli iniziali, così imponendo al giudice di rispondere nel merito (tesi positiva)?

-oppure la parte non può comunque accettare il contraddittorio su "temi" esorbitanti rispetto a quelli iniziali, così che il giudice dovrà pronunciare l'inammissibilità (tesi negativa)?

Accogliendo la tesi positiva, condivisa da parte della giurisprudenza minoritaria, ne deriverebbe che, in caso di mancata eccezione di inammissibilità, il giudice dovrebbe rispondere anche sulla domanda nuova, decodificando il silenzio della controparte interessata come accettazione del contraddittorio.

Se si accetta il contraddittorio, allora si amplia di comune accordo la piattaforma processuale, ed il giudice deve tenerne conto .

A favore di tale tesi, emergono i dati che:

-la ratio sottesa al divieto di domande nuove è quella di assicurare il pieno contraddittorio che diversamente verrebbe stravolto, con la conseguenza che – in tutti i casi in cui tale contraddittorio è rispettato – allora dovrebbero essere ammissibili domande nuove; sotto questa angolazione prospettica, pertanto, se la controparte accetta il contraddittorio, allora le domande nuove sono ammissibili;

-il processo è essenzialmente su iniziativa di parte ed il giudice deve rispondere a quanto chiesto ex art. 112 c.p.c., con la conseguenza che è legittimo lasciare spazio alle parti di decidere, in comune tra l'altro, l'area della disputa, relegando al giudice un ruolo di "giudicante nella sola parte finale del processo";

-l'art. 115 c.p.c. oggi (con la novella introdotta dalla legge 69/2009) impone la contestazione specifica come principio generale (l'art. 115 c.p.c. è collocato sistematicamente entro le "Disposizioni generali"), così che è la legge ad imporre di eccepire l'inammissibilità su iniziativa di parte, con la conseguenza che in caso di omissione si avrà un silenzio-significativo da intendere come rinuncia all'eccezione e, per l'effetto, accettazione del contraddittorio; dinnanzi a tale "omissione" il giudice non può restare indifferente perché "deve porre a fondamento della decisione" i fatti non specificatamente contestati; si dice "deve" e non già "può";

-diversamente opinando, si violerebbe il disposto dell'art. 99 c.p.c. (circa il principio della domanda) e quello dell'art. 112 c.p.c. (circa l'obbligo del giudice di rispondere alle domande processuali in modo simmetrico e consequenziale), nonché l'art. 115 c.p.c. (che impone al giudice il "dovere" di porre a fondamento della decisione anche la mancata contestazione).

Accogliendo la tesi negativa prevalente, anche con il silenzio della parte sull'eccezione di inammissibilità, il giudice sarebbe tenuto a sollevare la questione d'ufficio, con la conseguenza di non dover entrare nel merito della questione inammissibile, anche se è stato accettato il contraddittorio; tra l'altro, trattandosi di rilievo d'ufficio inerente una questione rilevante ai fini della decisione finale (sentenza), il giudice dovrà sottoporre – a pena di nullità della sentenza – la quaestio iuris al sindacato delle parti processuali, ex art. 101 comma 2 c.p.c.

In favore della tesi negativa, si rileva che:

-la ratio sottesa al divieto di domande nuove è soprattutto il buon andamento processuale, con la conseguenza che l'accettazione del contraddittorio espresso o tacito non può soddisfarla; più chiaramente: l'obiettivo della norma è assicurare il buon andamento che non può essere assicurato con il solo contraddittorio accettato;

nel rito civile ordinario deve ritenersi inteso non solo nell'interesse di parte, ma anche nell'interesse pubblico all'ordinato e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo e dall'eventuale accettazione del contraddittorio² (Cass. n. 25598/2011³, Cass. n. 16541/2011⁴, Cass. n. 10063/2011⁵, Cass. n.

-le parti non possono disporre in assoluto del thema decidendum, perché con il sistema preclusivo ex artt. 183-184 c.p.c. (per il rito ordinario) ed artt. 414-420 c.p.c. (per il rito del lavoro) sono assoggettati a ritmi "contingentati" ex lege, anche se accettano il contraddittorio dopo (è al di fuori delle loro facoltà);

-l'art. 115 c.p.c. non attiene alle eccezioni di inammissibilità, perché riguarda solo le contestazioni di "fatti" storici narrati nell'atto, mentre l'eccezione di inammissibilità è una contestazione diretta al petitum e non ai fatti storici; e, comunque, a tutto concedere, l'art. 115 c.p.c. impone sì la contestazione specifica, tale che l'omissione deve essere posta a fondamento della decisione, ma limitatamente ai diritti disponibili ed alle eccezioni in senso stretto rilevabili solo dalla parte, non anche alle questioni d'ufficio.

La giurisprudenza prevalente condivide la tesi negativa esposta.

² Nello stesso senso, Cassazione civile, sentenza del 4.9.2012, n. 14803, in *il ProcessoCivile.com*, 201, 2012, secondo cui nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 c.p.c., introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti, ed è, pertanto, pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice, essendo l'intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano - in quanto espressione di un interesse pubblico - l'ampliamento successivo del thema decidendi, anche se su di esso si venga a registrare il consenso del convenuto. Il sistema delle preclusioni impedisce che, in sede di precisazione delle conclusioni, possa essere chiesto il risarcimento di un danno già verificatosi alla data della redazione dell'atto di citazione ovvero a quella dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e tuttavia non domandato (in esito all'interpretazione della domanda che compete al giudice del merito), ma non preclude la possibilità di richiedere il risarcimento di danni verificatisi successivamente.

³ La massima così recita: *nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 c.p.c., introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti, e pertanto pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice, essendo l'intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano - in quanto espressione di un interesse pubblico - l'ampliamento successivo del "thema decidendi", anche se su di esso si venga a registrare il consenso del convenuto.*

⁴ La massima – estratta da CED Cassazione – così recita: *in tema di esecuzione forzata, il principio per cui spetta al giudice dell'esecuzione verificare la sussistenza originaria e la permanenza del titolo esecutivo per tutto il corso del processo esecutivo deve essere coordinato, in sede di opposizione all'esecuzione, con i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. Ne consegue che, allorquando nel giudizio di opposizione si controverta della illegittimità del titolo esecutivo, costituisce domanda nuova - come tale inammissibile, secondo il regime preclusivo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile nella specie "ratione temporis" - la proposizione, nel corso del giudizio di primo grado o per la prima volta in appello, della richiesta di accertamento della carenza originaria del titolo per un motivo diverso da quello dedotto con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione.*

14625/2010⁶, Cass.n.24442/2009, Cass.n. 20859/2009, Cass. n. 7270/2008, Cass. n. 11305/2007, Cass. n. 11298/2007, Cass. n. 6639/2007, Cass. n. 4901/2007, Cass. n. 26691/2006, Cass. n. 25242/2006, Cass. n. 24606/2006, Cass.n.20953/2006, Cass. n. 17152/2006, Cass. n. 19453/2005, Cass. n. 11318/2005, Cass. n. 23127/2004, Cass.n.5539/2004, Cass. n. 16921/2003, Cass. n. 378/2002, Cass. n. 4376/2000).

Né può opinarsi che la domanda attorea possa considerarsi automaticamente estesa al Caio in quanto chiamato in causa da parte del convenuto.

Infatti, l'automatica estensione al terzo della domanda attorea, si ha allorquando il convenuto chiami in causa il terzo al fine di ottenere la propria liberazione e l'individuazione del chiamato quale unico e diretto responsabile, sicché la chiamata assolve il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio da parte dell'attore del soggetto indicato dal convenuto come obbligato in sua vece (Cass. n. 20610/2011⁷, Cass. n. 12317/2011⁸, Cass. n. 5057/2010⁹, Cass. n.

⁵ La massima – estratta da *Foro It.*, 2012, 3, 1, 832 – così recita: *spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine all'azione di responsabilità che il pubblico ministero presso la stessa corte abbia proposto nei confronti di un amministratore e di un membro del collegio sindacale di una società consortile per azioni costituita da enti pubblici, in relazione al danno da essi recato con atti di mala gestio agli enti pubblici consorziati.*

⁶ La massima così recita: *con riguardo a procedimento pendente alla data del 30 aprile 1995 - per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ., nel testo vigente anteriormente alla "novella" di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353 (art. 9 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534) - il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado risulta posto a tutela della parte destinataria della domanda; pertanto la violazione di tale divieto - che è rilevabile anche d'ufficio, non essendo riservata alle parti l'eccezione di novità della domanda - non è sanzionabile in presenza di un atteggiamento non oppositorio della parte medesima, consistente nell'accettazione esplicita del contraddittorio o in un comportamento concludente che ne implichi l'accettazione.*

⁷ La massima così recita: *nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, derivanti dalla realizzazione di una nuova costruzione, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, con il quale non sussista alcun rapporto contrattuale, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità della cattiva esecuzione delle opere e dei danni conseguentemente arrecati. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione.*

⁸ La massima così recita: *il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece*

25559/2008, Cass. n.17954/2008, Cass. n. 6883/2008, Cass. n. 13374/2007, Cass. n. 13165/2007, Cass. n. 13131/2006, Cass. n. 1522/2006, Cass. n. 254/2006, Cass. n. 1748/2005, Cass. n. 15563/2004, Cass. n. 3643/2004, Cass. n. 14060/2003, Cass. n. 7273/2003, Cass. n. 5164/2003, Cass. n. 4740/2003, Cass. n. 4145/2003, Cass. n. 1294/2003, Cass. n. 11371/2002, Cass. n. 11366/2002, Cass. n. 6771/2002, Cass. n. 6026/2001, Cass. n. 2471/2000), mentre nel caso di specie il convenuto ha evocato in giudizio il terzo semplicemente deducendo che la causa è "a lui comune" (pag. 4 comparsa di risposta), e quindi non al fine di ottenere la propria liberazione e l'individuazione del chiamato quale unico e diretto responsabile.

Resta confermata, quindi, l'inammissibilità della domanda di condanna del terzo formulata dall'attore per la prima volta in sede di precisazione di conclusioni, trattandosi di domanda tardiva e di domanda che non può essere qualificata come automaticamente estesa al terzo al momento della sua chiamata.

Discende che unico destinatario delle pretese di pagamento dell'attore è il convenuto Casa di Cura Villa Verde.

b) Venendo al merito di tale domanda, la causa può essere decisa sulla base della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, neppure contestata dalle parti, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un *iter* logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.

Ha sul punto spiegato il CTU che, dopo l'intervento chirurgico effettuato presso Villa Verde, vi è stata una *"carezza nella tempestività della diagnosi e terapia*

dello stesso convenuto, il che si verifica quando il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l'effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore. Il suddetto principio, invece, non opera allorché il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi" come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria.

⁹ La massima così recita: *nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.*

della mobilitazione protesica, presente sin dal 1999 ma trattata solo nel non 2003” (pag. 15 perizia), atteso che l’attrice “attese fino a 2003 per procedere alla revisione chirurgica, espianto ed impianto protesico, che già dal 1999 doveva ritenersi opportuna e non concretamente evitabile” (pag. 14 perizia).

Ciò detto, occorre verificare se tale ritardo sia addebitabile a parte convenuta; ed a tale quesito, ritiene il Giudice debba darsi risposta positiva.

Infatti, risulta *per tabulas* che l’attrice, dopo l’operazione del 1997, è stata visitata a pagamento presso Betadal dottor Caio almeno per cinque controlli *post operatori* (cfr. pag. 8 e 13 perizia), ed almeno in uno di essi, il 18/9/2000, successivamente ai radiogrammi del 24/5/99 ed 11/9/2000 che rendevano necessaria ed inevitabile la nuova operazione, poi effettuata solo nel 2003 (cfr. pag. 8 e 13 perizia).

Tanto premesso, era onere della Casa di Cura provare di avere correttamente adempiuto alla propria obbligazione tramite il tempestivo suggerimento alla Marciani di sottoporsi al nuovo intervento chirurgico.

Infatti, secondo la giurisprudenza da anni consolidata, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura ha natura contrattuale, e la responsabilità contrattuale della casa di cura nei confronti del paziente può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche ‘di fiducia’ dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Cass. n. 24742/2008, Cass. n. 13953/2007, Cass. n. 23918/2006, Cass. n. 1698/2006, Cass. n. 571/2005, Cass. n. 13066/2004). Detto della responsabilità contrattuale della Casa di Cura anche per l’attività del medico, l’applicazione del principio posto in termini Delta da Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 in tema di responsabilità contrattuale alla responsabilità medica, porta a ritenere che il paziente deve provare l’esistenza del contratto e l’aggravamento della situazione patologica, restando a

carico dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Sez. Un. n. 577-581/2008¹⁰; conforme la successiva Cass. n. 10743/2009).

Ciò, nel caso di specie, non è avvenuto, atteso che parte convenuta non ha provato, ed in realtà nemmeno dedotto o quantomeno offerto di provare, di avere diligentemente adempiuto la propria obbligazione tramite la segnalazione, quantomeno a partire dalla vista del 18/9/2000, della necessità di un immediato intervento chirurgico.

¹⁰ La massima – estratta da Altalex Massimario, 3, 2008 – così recita: *anche allorché sia proposta domanda di condanna generica al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, il convenuto, che assuma che il proprio debito sia in tutto o in parte prescritto, ha l'onere di sollevare la relativa eccezione in tale giudizio nei termini di legge a pena di decadenza e non nel successivo giudizio di liquidazione del danno; il giudice di primo grado ha l'obbligo di decidere su tale eccezione, che integra una preliminare di merito, per cui l'eventuale sussistenza della prescrizione fa venir meno ogni interesse della parte all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato.*

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

L'onere della prova della provenienza del sangue utilizzato e dei controlli eseguiti grava non solo sul danneggiato, ma anche sulla struttura sanitaria che dispone per legge o per regola tecnica della documentazione sulla "tracciabilità" (c.d. principio della vicinanza alla prova).

Non può riconoscersi la responsabilità per omissione quando il comportamento omesso, ove anche fosse stato tenuto, non avrebbe comunque impedito l'evento prospettato: la responsabilità non sorge non perché non vi sia stato un comportamento anti-giuridico (l'omissione di un comportamento dovuto è di per sé un comportamento anti-giuridico), ma perché quell'omissione non è causa del danno lamentato. Il giudice pertanto è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato. Si deve quindi ritenere che i principi generali che regolano la causalità di fatto sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p e dalla "regolarità causale", in assenza di altre norme nell'ordinamento in tema di nesso eziologico ed integrando essi principi di tipo logico e conformi a massime di esperienza.

Tali norme, però, vanno adeguate alla specificità della responsabilità civile, rispetto a quella penale, perché muta la regola probatoria: mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza, o del "più probabile che non".

Sul Ministero grava un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinché venga utilizzato sangue non infetto, con la conseguenza che, un'eventuale omissione, giustifica una piena responsabilità civile.

Consegue la sussistenza della dedotta responsabilità medica per ritardo diagnostico e l'inadempimento di parte convenuta alle obbligazioni assunte nei confronti dell'attrice.

...omissis...

Pertanto, sulla base dei parametri liquidatori cd. del Tribunale di Milano aggiornati all'attualità - che qui si intendono applicare in quanto condivisibili ed adeguati, e comunque ritenuti dalla stessa Suprema Corte il metro della corretta liquidazione del danno non patrimoniale (in questi termini Cass. n. 12408/2011¹¹, nella sostanza confermata e ribadita dalle successive Cass. n. 14402/2011, Cass. n. 17789/2011, Cass. n. 2228/2012, Cass. n. 12464/2012, Cass. n. 19376/2012, Cass. n. 134/2013) - tenuto conto di un'età di 73 anni al momento dell'errore medico nel 1999, spetta a parte attrice un complessivo risarcimento per danno non patrimoniale, già comprensivo delle sofferenze biologiche, morali ed esistenziali, di € 21.027 (ed in particolare, € 18.827 per danno biologico permanente del 10%; sulla base teorica di euro 110 giornaliero per ITT, somma ricompresa tra quella minima di 91 e massima di 136, € 2.200 per 60 giorni di ITP al 33%). Su tale somma capitale, che integra all'evidenza un debito di valore in quanto posta risarcitoria, così come da domanda ed in base ai principi Delta, vanno riconosciuti, secondo la pacifica giurisprudenza, rivalutazione ed interessi sulla somma stessa via via rivalutata, dalla data del fatto, *id est* il 1999, al saldo. Tuttavia, essendo la somma capitale già calcolata all'attualità ed in ragione della difficoltà di procedere alla devalutazione, in piena aderenza all'insegnamento dalla Suprema Corte, gli interessi possono essere calcolati sulla somma integralmente rivalutata, ma da

¹¹ La massima – estratta da *Altalex Massimario*, 24, 2011 - così recita: *in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell'art. 2054 c.c., l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro non può essere inteso nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sé del tutto idonea a cagionare l'evento, l'apporto causale colposo dell'altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto.*

Poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.

un momento intermedio tra il fatto e la sentenza, *id est* il 1/1/2006.

c) Detto della condanna, nei termini di cui *supra*, di parte convenuta, deve ora muoversi all'esame delle posizioni dei terzi chiamati e delle relative domande di manleva proposte nei loro confronti.

Sul punto, va innanzitutto evidenziato che, così come correttamente evidenziato dalla difesa del Caio sin da pagina 6 della propria comparsa di risposta, nessuna domanda di manleva, garanzia o regresso, è stata proposta dalla convenuta nei confronti del medico, essendosi la difesa della Casa di Cura singolarmente limitata a ritenere la causa "*a lui comune*", ma non avendo nei suoi confronti spiegato alcuna domanda (cfr. comparsa di risposta e citazione del terzo), atteso che l'unica domanda di manleva formulata è quella nei confronti delle assicurazioni (cfr. nuovamente citazione del terzo).

Pertanto, nonostante l'istruttoria abbia comprovato la sua responsabilità medica per ritardo diagnostico, nessuna statuizione di condanna può essere effettuata nei confronti del dottor Caio, atteso che, in ragione di quanto sopra, l'attrice ha solo tardivamente proposto domanda di condanna verso di lui, e la convenuta non ha mai svolto nei suoi confronti domanda di regresso.

d) Resta da esaminare le posizioni delle assicurazioni, con riferimento alla domanda di manleva proposta dalla Casa di Cura Villa Verde.

In proposito, va innanzitutto evidenziato che la difesa di parte convenuta, in sede di precisazione delle conclusioni, si è riportata solamente alla propria comparsa di risposta.

Ciò comporta che l'unica domanda di manleva che deve essere analizzata è quella formulata, per l'appunto in comparsa di risposta, nei confronti della Alfa Assicurazioni, non potendosi statuire sulle ulteriori domande inizialmente proposte nei confronti delle presunte coassicurazioni, in quanto formulate nell'atto di citazione del terzo le cui conclusioni non sono state richiamate in sede di udienza di precisazione.

Quanto sopra, all'evidenza, consente di ritenere assorbite le difese di merito svolte da Gamma, Delta, Gamma, che hanno resistito in rito e nel merito, per il dirimente rilievo che, come detto, nessuna conclusione risulta verso di loro proposta.

e) Ribadito che l'unica domanda di manleva conclusivamente proposta è allora quella verso Alfa, la domanda stessa è solo parzialmente fondata.

In proposito, va innanzitutto disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Alfa sin dalla comparsa di risposta e reiterata in tutti i successivi atti, relativa alla pretesa prescrizione del diritto risarcitorio azionato da parte attrice, per il decorso di cinque anni previsto in tema di responsabilità extracontrattuale. Sul punto, basta osservare che, diversamente da quanto opinato dalla difesa della terza chiamata e così come invece chiarito dalla giurisprudenza da anni pacifica sul punto e più sopra citata, la responsabilità medica rientra nell'alveo della responsabilità contrattuale, e pertanto la prescrizione è decennale e non già quinquennale. L'eccezione di prescrizione, quindi, è manifestamente infondata, riferendosi i fatti per cui è processo al periodo 1997-1999 ed essendo la causa stata promossa nel 2005.

Nel merito della domanda di garanzia, si evidenzia che, sulla base della polizza prodotta agli atti, Alfa assicura solo il 40% del danno, e pertanto, in ragione dell'articolo 1911 c.c., essa è tenuta a rispondere nei confronti dell'assicurato solo per tale quota, con detrazione di una franchigia contrattuale pari al 10% delle somme dovute e con un minimo di lire 5 milioni (cfr. all. 2 fascicolo di parte convenuta).

Discende che, solo in tali limiti è accoglibile la domanda di garanzia formulata da parte convenuta verso Alfa Assicurazioni, che dovrà quindi essere condannata a rifondere a Casa di Cura Beta il 40% di quanto pagato a Clelia Marciani, in dipendenza della presente sentenza, per somma capitale, interessi, rivalutazione spese di lite, con una franchigia pari al 10% e con un minimo di lire 5 milioni di lire, pari ora ad € 2.582,29.

f) Circa le spese di lite, occorre distinguere tra i vari rapporti processuali.

Nei rapporti tra attore e convenuta, non vi sono motivi per derogare ai principi Delta codificati dall'art. 91 c.p.c., e pertanto le spese, liquidate come da dispositivo in assenza di nota e con riferimento al D.M. n. 140/2012, in ragione della previsione di retroattività posta dal suo articolo 41 ed atteso che l'attività degli avvocati si è esaurita dopo la caducazione delle tariffe

il 23/7/2012 (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 17405¹²-6/2012, Cass. n. 18920/2012), sono poste a carico della soccombente parte convenuta ed a favore della vittoriosa parte attrice, tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, con riferimento peraltro al *decisum* e non già al *disputatum*.

Allo stesso modo, anche nei rapporti tra convenuta e terza chiamata Alfa Assicurazioni, non vi sono motivi per derogare ai principi Delta codificati dall'art. 91 c.p.c., e pertanto le spese sono poste a carico della soccombente terza chiamata ed a favore della vittoriosa parte convenuta, sempre tenendo a mente il valore medio delle quattro fasi, con riferimento al *decisum* e non già al *disputatum*.

Possono invece essere compensate le spese di lite del dottor Caio, rinvenendosi i giusti motivi di cui [all'articolo 92 comma 2 c.p.c.](#) *ratione temporis* vigente, nel fatto che le domande nei suoi confronti sono state rigettate solo per motivi procedurali, mentre risulta dalla CTU che ...omissis...

rinvenendosi i giusti motivi di cui [all'articolo 92 comma 2 c.p.c.](#) *ratione temporis* vigente, sia nel fatto che la domanda nei loro confronti è stata rigettata per motivi procedurali; sia altresì nel fatto che l'attività difensiva si è svolta con un'unica comparsa di risposta, redatta dallo stesso difensore che ha curato la difesa di Alfa.

Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, possono essere definitivamente poste a carico di Alfa Assicurazioni, sostanzialmente e conclusivamente soccombente nella presente controversia.

Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice, trasferito al Tribunale di Reggio Emilia il 11/4/2012, all'udienza del 21/3/2013, ed in tale udienza è stato deciso con sentenza contestuale [ex art. 281 sexies c.p.c.](#)

P.Q.M.

¹² La massima - estratta da *Altalex Massimario*, 4, 2013 - così recita: *in tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, co. 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprendiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.*

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- dichiara inammissibile la domanda di condanna formulata da Tizia verso Tiziano Caio;
- condanna Casa di Cura Privata Beta a pagare a Tizia € 21.027, oltre interessi legali dal 1/7/2006 al saldo;
- condanna Alfa Assicurazioni a rifondere a Casa di Cura Privata Beta il 40% di quanto pagato a Tizia in dipendenza della presente sentenza per somma capitale, interessi, rivalutazione e spese di lite, con una franchigia del 10% ed una misura minima di tale franchigia in € 2.582,29;
- condanna Casa di Cura Privata Beta a rifondere a Tizia le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 550 per rimborsi, € 2.500 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna Alfa Assicurazioni s.p.a. a rifondere a Casa di Cura Privata Beta le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 50 per rimborsi, € 2.500 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite di Caio Tiziano, Gamma Assicurazioni s.p.a., Delta Assicurazioni s.p.a. ed Gamma Assicurazioni s.p.a.;
- pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di Alfa Assicurazioni s.p.a.

Reggio Emilia, 3/4/2013

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI